



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

Rg. 817/18



e-mail: nolizia.municipale@comune.licodiaeubea.ct.it

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Ord. n. 99/2018

PUBBLICATO IN QUESTO ALBO, per ogni effetto di

IL SINDACO legge, e datata del 29-08-18 al 02-09-2018

Licodia Eubea, il 29-08-2018

Considerato che, nelle giornate di Sabato 01 e Domenica 02 Settembre 2018, si svolgeranno le manifestazioni relative alla "XVII Festa dell'Uva":

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza pubblica, consentire la somministrazione e la vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, esclusivamente in bicchieri di plastica o carta;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n.125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Visto l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Visto, a tal fine, il comma 4 dell'art.54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e ravvisata la specifica competenza all'adozione di un provvedimento, contingibile ed urgente, finalizzato a prevenire ed eliminare i significativi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

ORDINA

Ai titolari o gestori di:

- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;

che operano nel territorio di questo Comune, nelle serate del 01 e 02 Settembre

P.V.:

- il divieto di vendere e somministrare, a qualsiasi titolo, bevande ed alimenti in bottiglie e bicchieri in vetro;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori anche per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere dispersi sul suolo pubblico;



- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono di bere nonostante i divieti.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

E', altresì, fatto divieto a chiunque di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere su suolo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie in vetro e bicchieri che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 29/08/2018.

IL SINDACO
Dott. Giovanni Verga